



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 184 LEGISLATURA N. IX

delibera
313

DE/PR/ARS Oggetto: D.M. 11.12.2009 - Disposizioni relative ai termini di validità dei certificati di esenzione per reddito
O NC

Prot. Segr.
366

Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: D. M. 11.12.2009 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE PER REDDITO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di stabilire che i Certificati di esenzione per reddito - Codici esenzione E01, E03 ed E04 - rilasciati, a seguito di autocertificazione, agli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, che riportano quale data di fine validità il 31.03.2018, conservino la propria validità fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate. Questi assistiti potranno avvalersene sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare all'Area Vasta di appartenenza le eventuali variazioni;
- di stabilire che i Certificati di esenzione per reddito - Codici esenzione E01, E03 ed E04 - rilasciati a seguito di autocertificazione da parte di ulteriori assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, riportino come data di scadenza il 31.12.9999, da intendersi illimitata. Gli assistiti potranno avvalersene fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate;
- di definire i termini di validità dei certificati di esenzione per reddito - Codici esenzione E01, E02, E03 ed E04 - come declinati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca CERISCIOLI)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge 24.12.1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”;

Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

Deliberazione di Giunta regionale n. 931 del 27.06.2011 “Attuazione del D. M. 11.12.2009 - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 45/DSS del 16.11.2011 “Linee di indirizzo regionali per l’attuazione del D. M. 11.12.2009 e della DGR 931/2011 - Esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La Legge 537/1993, all’art. 8, comma 16, individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dove sono previste anche le esenzioni per reddito.

Il D. M. 11.12.2009, adottato al fine di potenziare i procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito, ha disciplinato le nuove modalità per poter avvalersi delle esenzioni per reddito, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’ambito del Progetto Tessera Sanitaria. Il D. M. prevede che, annualmente l’Agenzia delle Entrate e l’INPS mettano a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni utili al fine delle predisposizioni, entro il 31 marzo di ogni anno, dell’elenco degli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito (Codici E01, E03, E04) con la sola eccezione dei disoccupati (Codice E02). L’elenco è valido dal 1° aprile dell’anno in corso fino al 31 marzo dell’anno successivo.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 931/2011 sono state definite le modalità attuative in ambito regionale del D.M. 11.12.2009. Successivamente con il Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 45/2011 sono state emanate Linee di indirizzo regionali per coordinare le varie azioni propedeutiche alla attuazione a regime del D. M. in parola. Con successivi decreti del Dirigente del Servizio Sanità sono state definite le modalità attuative per gli anni successivi.

Gli atti regionali prevedono, conformemente a quanto stabilito nel D. M. 11.12.2009, che qualora vi siano degli assistiti non inseriti nell’elenco regionale degli esenti, ma che ritengono di avere i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare delle esenzioni per reddito (Codici E01, E03, E04) nonché i disoccupati (Codice E02), la possibilità di autocertificare, presso l’Area Vasta territorialmente competente, di rientrare in una delle categorie di esenzione per reddito.

Gli uffici preposti delle Aree Vaste provvedono alla registrazione di tutte le autocertificazioni direttamente nel Portale del Sistema Tessera Sanitaria e, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS, rilasciano all’assistito il Certificato di esenzione per reddito valido dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Tutte le autocertificazioni registrate sono oggetto di verifica da parte del Sistema Tessera Sanitaria sulla base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e dall’INPS. L’esito di tali verifiche viene comunicato annualmente all’ASUR con l’indicazione degli eventuali importi da recuperare qualora la verifica abbia dato esito negativo.



Il termine di validità degli attuali Certificati di esenzione, rilasciati a seguito di autocertificazione, è fissato per il 31.03.2018. Considerato che nell'ambito dei soggetti autocertificati, una quota significativa è rappresentata da assistiti ultra sessantacinquenni che richiedono di avvalersi delle esenzioni per reddito - di cui ai Codici E01, E03 ed E04 - e che per la maggioranza di questi assistiti la variabilità del reddito è minima, tale da consentire di mantenere tale diritto anche per il futuro, si ritiene di adottare misure idonee a minimizzare il disagio agli stessi, limitando al massimo gli accessi agli Uffici delle Aree Vaste per il rinnovo dell'autocertificazione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Irene PICCINI)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 in allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)

Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

D. M. 11.12.2009 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE PER REDDITO

La Legge 537/1993, all'art. 8, comma 16, individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dove sono previste anche le esenzioni per reddito e precisamente:

Codice esenzione	ESENZIONI PER REDDITO (Legge 537/1993, art. 8, comma 16)
E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98
E02	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
E04	Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico

Il D. M. 11.12.2009 stabilisce che annualmente - entro il 31 marzo - l'Agenzia delle Entrate e l'INPS mettono a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni utili al fine della predisposizione degli elenchi degli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito (Codici esenzione E01, E03, E04).

Per la fruizione delle esenzioni per reddito vanno considerate distintamente le posizioni degli assistiti presenti nell'elenco regionale degli esenti per reddito fornito dal Sistema Tessera Sanitaria da quelli che non risultano presenti in detto elenco e che devono autocertificare di possedere i requisiti per poter avvalersi di tali esenzioni.

ASSISTITI PRESENTI NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ESENTI - CD "CERTIFICATI"

Annualmente l'ASUR provvede, sulla base degli elenchi regionali degli esenti resi disponibili dal Sistema TS, all'aggiornamento della singola posizione degli assistiti nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA). Tutti i sistemi di prescrizione dei medici (dipendenti/convenzionati) sono integrati con l'anagrafe regionale e, pertanto, la ricetta (cartacea/dematerializzata) riporta l'esenzione per reddito dell'assistito.

Gli assistiti possono inoltre stampare il proprio certificato di esenzione accedendo al portale regionale della sanità all'indirizzo web: <http://fse.sanita.marche.it>

Termine di validità delle esenzioni per gli assistiti "certificati"

Come stabilito nel D.M. 11.12.2009 l'elenco regionale degli esenti ha validità dal 1° aprile dell'anno in corso al 31 marzo dell'anno successivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ASSISTITI NON PRESENTI NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ESENTI - CD
"AUTOCERTIFICATI"**

Il D. M. 11.12.2009 prevede, qualora vi siano degli assistiti, non presenti nell'elenco regionale degli esenti reso disponibile dal Sistema Tessera Sanitaria, ma che ritengano di possedere i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare delle esenzioni per reddito (Codici esenzione E01, E03, E04) nonché i disoccupati (Codice esenzione E02), la possibilità di autocertificare, presso l'Area Vasta territorialmente competente, di rientrare in una delle categorie di esenzione per reddito.

Termini di validità dei Certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazione

Le Aree Vaste registrano le autocertificazioni nel Portale del Sistema Tessera Sanitaria e rilasciano agli assistiti un Certificato di esenzione per reddito con termine di validità fissato al 31 marzo dell'anno successivo, in analogia al termine previsto per gli assistiti certificati.

Per gli **assistiti con età uguale o superiore a 65 anni** che autocertifichino di rientrare in una delle seguenti categorie di esenzione per reddito - Codici esenzione E01, E03 ed E04 - i Certificati di esenzione riporteranno come data di scadenza il 31.12.9999, da intendersi illimitata fintanto che permangano le previste condizioni di status e reddito. Analogamente, i Certificati di esenzione già rilasciati a questi assistiti con termine di validità 31.03.2018 conservano la propria validità fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate. Restano escluse le autocertificazioni relative alla condizione di disoccupazione (Codice esenzione E02) in considerazione dell'estrema variabilità della condizione stessa.

Controlli sulle autocertificazioni

Gli assistiti che rilasciano l'autocertificazione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 16, della Legge 537/1993, devono fare riferimento ai redditi relativi all'anno precedente. Tutte le autocertificazioni rilasciate agli Uffici preposti delle Aree Vaste dell'ASUR sono registrate nel Portale del Sistema Tessera Sanitaria e sono sottoposte a verifica direttamente da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) che, periodicamente, comunica all'ASUR le somme da recuperare qualora le verifiche abbiano avuto un esito negativo.

Si precisa, nel caso degli assistiti autocertificati di età uguale o superiore ai 65 anni per le esenzioni per reddito - Codici esenzione E01, E03 ed E04 - che, a fronte della validità illimitata del Certificato di esenzione, le verifiche effettuate dal MEF faranno comunque riferimento ai redditi dell'anno precedente all'anno nel quale si è usufruito di tale esenzione, ovvero il controllo sul permanere dei requisiti per poter avvalersi delle esenzioni per reddito nell'anno **x** viene effettuato sulla base dei redditi dell'anno **x-1**.

Resta ferma la responsabilità dell'assistito, titolare del Certificato di esenzione, dell'uso improprio di tale esenzione qualora, a causa della modifica delle condizioni reddituali o di stato civile, si sia determinata la perdita del diritto. L'assistito non dovrà più richiedere al medico prescrittore l'indicazione dell'esenzione nella ricetta e dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio dell'Area Vasta di riferimento il venir meno delle condizioni per beneficiare dell'esenzione per reddito. L'ASUR provvederà all'aggiornamento della posizione dell'assistito nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).

INFORMATIVA AGLI ASSISTITI E AI MEDICI PRESCRITTORI

La Direzione Generale ASUR, stante l'imminente scadenza dei certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazione, dovrà portare tempestivamente a conoscenza degli assistiti le modifiche relative ai termini di validità dei Certificati di esenzione rilasciati agli assistiti di età uguale o maggiore di 65 anni.

Gli Enti del SSR dovranno provvedere a informare i medici dipendenti, l'ASUR dovrà provvedere, inoltre, all'informativa nei confronti dei medici convenzionati.